



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 22-05-23

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PEF - PIANO TARIFFARIO TARI
COMUNE DI ROCCARASO ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 16:30, previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Di Donato Francesco	P	Oddis Marilena	P
Trilli Giuseppe	P	Olivieri Patrizia	P
Cipriani Daniela	P	Silvestri Maurizio	P
Rucci Christian	A	Oddis Monica	P
Cordisco Domenico	P	Amorosi Antonello	P
Chiaverini Giuliano	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Franca Colella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Francesco Di Donato in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S	
---------------------------	---	--

Illustra brevemente il Sindaco dando lettura dei principali dati del documento.

Interviene il Consigliere Silvestri lamentando l'assenza di tutti gli atti e consegna una dichiarazione di voto, allegata. La Consigliera Oddis Monica anticipa l'astensione, anche per il Consigliere Amorosi, e consegna dichiarazione di voto. Replica il Sindaco affermando che no ci sono aumenti sulla TARI.

Seduta del Consiglio Comunale del Comune di Roccaraso in data 22/05/2023

Dichiarazione
voto al punto 3
all'ord. d.g.
cc del 22/05/2022
MS

Punto n.3 O.d.G.

Approvazione del PEF – Piano tariffario TARI Comune di Roccaraso anno 2023.

Dichiarazioni del Consigliere Comunale Maurizio Silvestri

La documentazione allegata alla proposta di delibera consigliere di cui al punto n.3, ricevuta via mail in data 19/05/2023 ore 20,22, risulta incompleta in quanto della relazione su Revisione infra-periodo della Mercurio Service, formata da pagine due, è stata inviata solo la prima pagina, al netto, quindi, delle conclusioni e della sottoscrizione della stessa relazione.

In tali condizioni non è possibile esprimere considerazioni derivanti da una valutazione attenta e completa dell'intero Piano Tariffario TARI per l'anno 2023.

Per quanto sopra dichiarato il sottoscritto Consigliere Comunale ritiene di non essere nelle condizioni di esprimere un voto favorevole, ma necessariamente contrario.

Con richiesta di allegazione al verbale di Consiglio.

Il Consigliere Comunale

Maurizio Silvestri



Roccaraso
voto e punto n. 3
odg dell'cc
del 22/05/2023

DICHIARAZIONE DI VOTO – PUNTO N. 3 ALL'ODG (proposta n. 2/2023) DELLA
SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 MAGGIO 2023 – ORE 16:30,
CONCERNENTE **“APPROVAZIONE DEL PEF - PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI
ROCCARASO ANNO 2023.”**.

I sottoscritti Consiglieri del Gruppo **“Cambio Roccaraso Pietransieri”**, **Amorosi Antonello e Oddis Monica**, dichiarano la propria **ASTENSIONE** dal voto sulla presente deliberazione, per le seguenti ragioni e motivazioni.

L'invio mediante posta elettronica ordinaria di tutta la documentazione e dei fascicoli concernenti gli oggetti inseriti nell'Ordine del Giorno dell'odierna seduta consiliare, è stato effettuato sì nei termini disciplinati dal Regolamento del Consiglio, ma alle **ore 20:22 di venerdì 19 maggio u.s.**, e quindi da esaminare nei giorni di sabato e domenica.

Sarebbe stata cosa assai utile e gradita da parte dell'Amministrazione e dei competenti Uffici/Organi, onde consentire agli scriventi consiglieri l'esercizio pieno ed effettivo dei poteri e lo svolgimento dei compiti riconosciuti dalla legge in seno al Consiglio Comunale -a tutela degli interessi pubblici e per il perseguimento dei fini della collettività- di mettere a disposizione e rendere consultabili le dette pratiche almeno 2 giorni feriali prima della seduta.

Tutto ciò in considerazione altresì, dell'importanza, della complessità e dei tecnicismi correlati all'approvazione per l'anno 2023 dell'articolazione tariffaria del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per le utenze domestiche e non domestiche, con ovvi riflessi di carattere economico e tributario sui cittadini ed in particolare sugli operatori commerciali locali.

Si chiede che la presente dichiarazione venga allegata al verbale di seduta.

Oddis Monica

Amorosi Antonello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";*

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 660, in base al quale *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune".*
- Visto il Piano economico finanziario determinato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2022, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per **l'anno 2023** di euro **774.770 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)**, così ripartito:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO</i> VARIABLE	441.061
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO</i>	333.710

- rilevato che, dall'analisi condotta, in atti, **NON** è stata riscontrata alcuna situazione di possibile squilibrio economico finanziario dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tale da determinare una revisione straordinaria *infra-periodo* del Piano Economico Finanziario MTR-2 2022-2025 redatto, validato e determinato nell'anno 2022, confermando pertanto gli importi, per l'anno 2023, in esso determinati e sopra riportati.
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2023		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		60,85	39,15
Totale costi variabili	440.266	267.902	172.364
Totale costi fissi	332.915	202.579	130.336
Totale costo del servizio	773.181	470.481	302.700

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2023, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- *Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,

ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Visto il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22-05-2023.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL prot. 4378 del 10/05/2023.

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

voti favorevoli n.7 sette); astenuti n. 2 (due): Oddis Monica ed Amorosi Antonello ;contrari n. 1 (uno): Silvestri Maurizio,

DELIBERA

- 1) **di approvare** per l’anno **2023**, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2023 di cui all’**Allegato A**) utenze domestiche e utenze non domestiche;
- 2) **di quantificare** in euro **773.181** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all’Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021.

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF 2022-2025 MTR-2 per l’Anno **2023** da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
440.266	332.915	773.181

- 3) **di dare atto che** l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) **di stabilire**, ai sensi degli art. 22-28 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

cod.	tipo	descrizione	percentuale (%)	applicazione	Agev.
-------------	-------------	--------------------	------------------------	---------------------	--------------

1	Riduzione	Inferiore livello di prestazione del servizio	40	Tariffa fissa e variabile	o
2	Riduzione	Fabbricati rurali ad uso abitativo	20	Tariffa fissa e variabile	o
3	Riduzione	Utenze non domestiche non stabilmente attive	40	Tariffa fissa e variabile	o
4	Riduzione	Riduzioni per il recupero	30	Tariffa variabile	o
5	Riduzione	Art.63 d.lgs 507/93 comma 3/b in tia 2012	33,33	Tariffa fissa e variabile	o
6	Riduzione	Rifiuti speciali	50	Tariffa fissa e variabile	o
7	Riduzione	Rid.utenze n.d.stag.180ggtitolo iv art. 23 comma 1	15	Tariffa fissa e variabile	●
8	Riduzione	Riduzione per immobile in comproprietà	75	Tariffa fissa e variabile	o
9	Riduzione	Riduzione per immobile in comproprietà	66,66	Tariffa fissa e variabile	o
10	Riduzione	Riduzione per immobile in comproprietà	50	Tariffa fissa e variabile	o
11	Riduzione	Riduzione per immobile in comproprietà	87,5	Tariffa fissa e variabile	o
12	Riduzione	Riduzione per immobile in comproprietà	37,5	Tariffa fissa e variabile	o
13	Riduzione	Riduzione per immobile in comproprietà	95,83	Tariffa fissa e variabile	o
14	Riduzione	Agevolazione emergenza covid-19		Tariffa fissa e variabile	●
15	Riduzione	Riduzione per immobile in comproprietà	25	Tariffa fissa e variabile	o

il cui costo approssimato di euro 8.000,00

€ viene posto a carico delle tariffe TARI;

5) **di stabilire** che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 sia effettuato in n. N rate, aventi le seguenti scadenze:

- **1° rata** entro il **20 Luglio 2023**;
- **2° rata** entro il **20 Ottobre 2023**;

6) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell'urgenza di provvedere, voti favorevoli n. 7 (sette); astenuti n. 2 (due): Oddis Monica ed Amorosi Antonello; contrari n. 1 (uno): Silvestri Maurizio.

DELIBERA

7) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

► **Il Presidente Comunale**

► **Il Segretario Comunale**


Francesco Di Donato

Franca Colella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Roccaraso, li



► **Il Messo Comunale**

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:


è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Roccaraso li _____



► **Il Segretario Comunale**
